



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 16/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 16/06/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, di € 593,56, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal cliente con altro intermediario, il quale ha incassato le commissioni di cui si richiede la restituzione per la quota parte non maturata;
- la non rimborsabilità, ai sensi dell'art. 9 del contratto, delle "spese di attivazione" in quanto riferite agli adempimenti preliminari alla conclusione del contratto, nonché delle "commissioni alla rete distributiva", pagate a soggetti terzi e riferite all'attività prestata dall'intermediario del credito al quale il cliente ha ritenuto di rivolgersi oltre, che, infine, degli oneri erariali, anch'essi riconosciuti a soggetti terzi;
- di aver redatto il conteggio estintivo in modo conforme al dettato normativo e alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e degli orientamenti del 27 marzo 2018;
- la non applicabilità al caso in esame dei principi sanciti dalla sentenza c.d. Lexitor della CGUE, poiché dettati nell'ambito di un contesto normativo diverso da quello italiano, nonché privi di efficacia diretta nei rapporti tra privati (richiama precedenti giurisprudenziali a supporto).



Pertanto chiede “che sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso”.

In sede di repliche, il ricorrente contesta l’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario, facendo presente che quest’ultimo ha mantenuto l’incarico della gestione del credito, incassando le relative somme.

Contesta poi la qualificazione delle voci di costo operata dall’intermediario e ritiene che esse debbano essere tutte rimborsate, richiamando a supporto delle proprie argomentazioni la sentenza Lexitor della CGUE, la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento ABF nonché giurisprudenza di merito.

Insiste quindi per l’accoglimento delle proprie pretese, precisando di quantificare le spese di assistenza difensiva in € 300,00.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell’anticipata estinzione di finanziamento contro cessione del quinto.

Il Collegio in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i *costi up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”, che viene ritenuta dal Collegio “priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, in riferimento al caso in esame, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle commissioni di attivazione e degli oneri rete distributiva, in quanto remunerativi esclusivamente di attività precontrattuali. Il relativo rimborso dovrà essere effettuato in proporzione della curva degli interessi, come da piano di ammortamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, come da prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,66%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,80%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 600,00	€ 355,00	€ 226,83	<input type="radio"/>	€ 227
<input type="radio"/>	oneri rete distributiva (<i>up front</i>)	€ 403,20	€ 238,56	€ 152,43	<input type="radio"/>	€ 152
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 379
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 379,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI